



ORDINANZA SINDACALE N. 521 DEL 19 settembre 2008

Oggetto: Diritto alla libera fruizione e serena frequentazione delle aree verdi, degli spazi monumentali e dei luoghi pubblici in genere della città.

IL SINDACO

Premesso che tutte le situazioni urbane di degrado, incuria ed abbandono favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza degli abitanti di un determinato luogo;

Preso atto che numerosi luoghi pubblici, soprattutto in centro storico, le piazzette, i giardini, le gradinate delle chiese, lo spazio circostante monumenti e beni artistici ed altre strutture pubbliche, ubicate sul territorio comunale, risultano – a volte - frequentate da persone che stazionano e/o bivaccano creando turbativa alla sicurezza, alla libera fruizione del verde e dei suddetti spazi e originando situazioni di degrado e di anti-igienicità che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere;

Considerato che alle Forze di Polizia dello Stato e a vari Servizi del Comune sono giunte segnalazioni da parte di cittadini relative alla presenza, in alcune zone della città di Piacenza, di gruppi di soggetti che ivi stazionano per lunghi periodi nel corso della giornata recando disturbo e disagio nell'area e che, conseguentemente, la fruizione delle aree e degli spazi pubblici di cui sopra è resa alla cittadinanza, per motivi sia di decenza che di carattere igienico-sanitario, difficoltosa se non impraticabile;

Rilevato che detti fenomeni si verificano in particolare nelle seguenti zone:

- Giardini Margherita
- Giardini Merluzzo
- Giardini di Padre Gherardo
- Piazza Cavalli
- Piazzetta Mercanti
- Piazzetta delle Grida
- Piazzetta Pescheria
- Piazzetta Plebiscito
- Piazzale Marconi
- Viale Pubblico Passeggio, compresi i giardini pubblici che insistono sul medesimo
- Piazzetta compresa tra ingresso pattinodromo "Lia Chiapponi" e Piazzale Genova
- Viale Palmerio
- nonché sulle gradinate e presso i sagrati delle chiese;

Ritenuto di dover adottare opportune misure per garantire:

- la fruizione degli spazi pubblici in argomento in modo libero e sicuro da parte di tutti;

- la tutela dei monumenti, dei beni artistici e delle zone circostanti contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla decenza o che possono comunque creare problemi igienico – sanitari oltre che di ordine pubblico e di pubblica incolumità;

Sentito il parere della Polizia Municipale;

Informato preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art.6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

Visti:

- l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 689/81;
- lo Statuto comunale;

Fatto salvo quanto disposto dal vigente codice penale ed altre norme in materia;

ORDINA

1. nei seguenti luoghi del territorio comunale: Giardini Margherita, Giardini Merluzzo, Giardini di Padre Gherardo, Piazza Cavalli, Piazzetta Mercanti, Piazzetta delle Grida, Piazzetta Pescheria, Piazzetta Plebiscito, Viale Pubblico Passeggio (compresi i giardini che insistono sul medesimo), Piazzetta compresa tra ingresso pattinodromo "Lia Chiapponi" e P.le Genova, Viale Palmerio, nonché sulle gradinate e presso i sagrati delle chiese, è fatto divieto a chiunque di:

- bivaccare, ossia stazionare presso luoghi e spazi pubblici creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado e di anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande) che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti luoghi e spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

2. La violazione della presente ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta).

3. All'atto della contestazione i trasgressori saranno diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o a rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale ed all'eventuale rimozione dei rifiuti e ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

4. La presente ordinanza entra in vigore il 6 ottobre 2008.



Comune di Piacenza
Il Sindaco

INFORMA

Responsabile del procedimento è la d.ssa Renza Malchiodi, Staff del Sindaco - Ufficio Piacenza Sicura, Piazza Cavalli n.2, tel. 0523492564, e-mail piacenzasicura@comune.piacenza.it

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it);
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, alla Polizia Provinciale di Piacenza, alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

f.to Roberto Reggi
Sindaco di Piacenza

Piacenza, 19 settembre 2008